



# COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

Provincia di Padova

COPIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23-03-17

Sessione Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

**Oggetto:** TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 21:00 nella residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

CURZIO FEDERICO	P	RENESTO FABIO	P
FORTIN STEFANO	P	DE ZUANI NICOLAS	P
ZANETTI FABIO	A	CANELLINI VITTORE	P
BOLZONARO ENRICO	P	BALDON BEATRICE	A
RANGO DEBORA	P	PARISATO ALESSANDRA	P
FURLAN ROSSELLA	P	LUCOTTI ADRIANO	P
MINOTTO ORNELLA	P		

Presenti 11, Assenti 2

Assiste alla seduta il Sig. CHIRICO GIUSEPPA SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Signor CURZIO FEDERICO in qualità di assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Consiglieri:

FURLAN ROSSELLA

DE ZUANI NICOLAS

PARISATO ALESSANDRA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to CURZIO FEDERICO

Il Segretario Comunale

F.to CHIRICO GIUSEPPA

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e art. 32, c. 5, L. 69/2009)

N. Reg. Pubbl. 103

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il

30 MAR 2017

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addi 30 MAR 2017

Il Segretario Comunale  
F.to CHIRICO GIUSEPPA

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il

Addi

Il Segretario Comunale  
F.to CHIRICO GIUSEPPA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Addi 30 MAR 2017



Il Segretario Comunale  
CHIRICO GIUSEPPA

**Oggetto:** TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) . APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO l'art.1, comma 683, della legge n.147 del 2013 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...” e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27.02.2017 n. 19, il quale ha stabilito, per l'anno 2017, il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), con la quale sono state introdotte alcune novità in materia di TASI, con decorrenza 1° gennaio 2016, e così sintetizzabili:

- Esenzione TASI per abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Esenzione TASI anche per gli occupanti o detentori a qualsiasi titolo purché il fabbricato non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e sia destinato ad abitazione principale dell'occupante o detentore. Resta però dovuta la quota a carico del possessore;
- Riduzione del 25% della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordatario di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
- Riduzione del 50% della base imponibile TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso parenti in linea retta di primo grado alle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge n. 208/2015;

VISTO, l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 così come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232, legge di bilancio 2017, il quale prevede al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione per gli anni 2016 e 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e

delle addizionali attribuite agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 con la quale veniva confermata per l'anno 2015 l'aliquota TASI in vigore per l'anno 2014 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17.05.2014 e più specificatamente:

- **aliquota di base** (fabbricati, fabbricati rurali ad uso strumentale, abitazione principale e relative pertinenze, aree edificabili): **1 per mille (uno per mille) senza alcuna detrazione;**

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2016 "Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione aliquote per l'anno 2016" con la quale veniva confermata per l'anno 2016 l'aliquota applicate per l'anno 2015;

CONSIDERATO, quindi alla luce del sopra citato l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 così come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232, legge di bilancio 2017, di confermare per l'anno 2017 la stessa aliquota vigente per l'anno 2015 e confermata anche per l'anno 2016;

VISTO l'art. 12 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TASI, che stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

EVIDENZIATO altresì che la TASI sarà destinata alla copertura, pur se parziale, dei seguenti servizi indivisibili, per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo:

TIPO SERVIZIO	IMPORTO
GESTIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE (VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE STRADALE, MANUTENZIONE STRADE, SGOMBERI NEVE)	€. 67.503,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€. 55.000,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€. 15.591,79
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI	€. 34.885,60
SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO	€. 2.800,00
<b>TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>€. 175.780,39</b>

ATTESA la potestà regolamentare generale del Comune in materia di entrate prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 446/97;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.05.2014, esecutiva, relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI e successive modificazioni;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito nella L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTA la risoluzione n. 2/DF datata 22.03.2016, prot. n. 6928 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di conformità del Segretario Generale dell'Ente, in appresso riportati;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. di fare proprie le premesse sopra riportate per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2017, i contenuti della delibera consigliere n. 18 del 30.07.2015 con la quale veniva confermata per l'anno 2015 l'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI in vigore per l'anno 2014 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17.05.2014, nonché confermata anche per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2016 e precisamente:
  - **aliquota di base** (fabbricati, fabbricati rurali ad uso strumentale, abitazione principale e relative pertinenze, aree edificabili): **1 per mille (uno per mille) senza alcuna detrazione;**
3. di precisare che a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), sussiste inoltre:
  - l'esenzione TASI per l'abitazione principale e le sue pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - l'esenzione TASI anche per gli occupanti o detentori a qualsiasi titolo purché il fabbricato non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e sia destinato ad abitazione principale dell'occupante o detentore. Resta dovuta in ogni caso la quota a carico del possessore;
  - la riduzione del 25% della TASI dovuta sulle unità immobiliari locate a canone concordatario di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
  - la riduzione del 50% della base imponibile TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado alle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge n. 208/2015;
4. di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella con i relativi costi:

TIPO SERVIZIO	IMPORTO
GESTIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE (VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE STRADALE, MANUTENZIONE STRADE, SGOMBERI NEVE)	€. 67.503,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€. 55.000,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€. 15.591,79
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI	€. 34.885,60
SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO	€. 2.800,00
<b>TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>€. 175.780,39</b>

5. di fissare altresì ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del vigente regolamento TASI, nella misura del 10% del tributo la quota a carico dell'occupante dell'immobile;
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
7. di trasmettere per la pubblicazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.